

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1622-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE AMABILE)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è inteso a convertire in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, che ha prorogato fino al 30 aprile 1989 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza inerenti ai contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, stabilite con delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

In ordine alle tariffe in questione, la 10^a Commissione permanente del Senato aveva già avuto modo di svolgere una autonoma indagine conoscitiva, invitando il Governo e l'apposita Commissione ministeriale a tenere conto delle conclusioni raggiunte in tale sede, come si legge nel documento trasmesso alla Presidenza il 4 febbraio 1989 (*Doc. XVII*, n. 4).

Sulla base, poi, delle motivazioni che hanno portato all'adozione del decreto-legge, consistenti nella necessità di valutare adeguatamente, oltre ai dati tecnici accertati dall'apposita Commissione ministeriale, anche gli elementi prospettici correlati alle azioni governative di politica economica per il contenimento dell'inflazione, la 10^a Commissione ha provveduto a svolgere un ulteriore approfondimento per una migliore verifica di taluni dati previsionali

inerenti alla determinazione delle tariffe in argomento.

Il decreto-legge, di cui è ora in esame la conversione, è pure stato considerato sotto il profilo del procedimento di determinazione delle tariffe disciplinato per legge. In tale ambito si è ravvisata l'opportunità di razionalizzare ed integrare eventualmente alcuni meccanismi del procedimento medesimo, senza esprimere con ciò alcun giudizio negativo sulla validità della vigente normativa in materia, ma al solo scopo di migliorarla e di avvicinarla alla realtà presente in altri Stati europei ove risultano istituite delle procedure più scorrevoli di aggiornamento tariffario, con previsione di possibili forme di conguaglio ancorate sia agli andamenti tecnici che ai mutamenti del tasso inflattivo.

La decisione adottata dal Governo con il decreto di proroga delle tariffe in vigore, del quale si raccomanda la conversione in legge, dovrà, pertanto, indurre ad una attenta riflessione sulla normativa in tema al fine di apportare quelle modifiche ed integrazioni che possano migliorarla, rendendola più adeguata ai tempi ed alle necessità.

AMABILE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.

Proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1989;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 28 febbraio 1989 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla citata delibera n. 8/1988, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990.

Articolo 2.

1. Per i contratti in corso al 1° marzo 1989, che verranno a scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Articolo 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare, fino al 7 aprile 1989, eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI